



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione (cod. fisc. 80236190585) con sede in Roma, viale Romania 45 – di seguito “Amministrazione”, nella persona del Gen. B. Giampaolo Giannini, Direttore di Amministrazione *pro tempore* all'uopo delegato con determinazione n. 52719/14 del 10/01/2003

E

la ITALCREDI S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Buenos Aires n. 79 (codice fiscale n. 05085150158, iscrizione all'elenco generale degli intermediari finanziari n. 6126), di seguito “Istituto”, rappresentata nel presente atto dal Dott. Fabrizio Nannotti, nato a Chiusi (SI) il 25 novembre 1961, C.F. NNNFRZ61S25C662G, in qualità di Vice Direttore Generale della ITALCREDI S.p.A. come da visura camerale del 03.05.2016;

premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Arma dei Carabinieri, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- l'Istituto è convenzionato, al momento della stipula della presente convenzione, con il MEF-DAG/DS II per la concessione di prestiti ai dipendenti pubblici amministrati dal sistema stipendiale NoiPA;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;

- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;

visti

- il DPR 5 gennaio 1950, n. 180 così come successivamente integrato e modificato;
- il DPR 28 luglio 1950, n. 895;
- il D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141;
- l'art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 così come modificato dall'art. 8, comma 361-quater del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;
- le vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria;

visti

il comunicato del 10.11.2009 della Banca d'Italia, relativo alla "Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori"; le circolari n. 46 (prot. n. 164511) dell'8 agosto 1995, n. 63 (prot. n. 193711) del 16 ottobre 1996, n. 29 (prot. n. 124962) dell'11 marzo 1998, n. 37 (prot. n. 0101525) del 5 settembre 2003, n. 21 (prot. n. 69349) del 03 giugno 2005, n. 13 (prot. n. 34404) del 13 marzo 2006, e, in particolare la circolare n. 2 del 15 gennaio 2015, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici, emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Amministrazione, tramite il Centro Nazionale Amministrativo di Chieti (in seguito denominato C.N.A.), si impegna ad operare le ritenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione degli assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal T.U. approvato con DPR 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso T.U. o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30.12.2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa in tal senso che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili del personale che rilasci apposita delega in favore del suddetto Istituto. In particolare, si esemplificano alcuni casi in cui l'Amministrazione non darà corso alle predette ritenute:

- qualora si verifichi interruzione o sospensione degli assegni;
- qualora sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una delegazione di pagamento per l'ammortamento di un prestito derivante da delegazione convenzionale;
- qualora sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una cessione e un piccolo prestito (per cessione si intendono quelle

erogate dall' INPS, quelle erogate da società finanziarie o istituti di credito autorizzati dall' INPS e garantite dal fondo di cui all'art. 16 del T.U. 180/1950, nonché quelle garantite da polizza assicurativa; per piccoli prestiti si intendono i prestiti erogati dall' INPS ovvero i piccoli prestiti disciplinati dalla legge 656/1960 ed erogati da società autorizzate dal Ministero dell'Economia e Finanze).

I finanziamenti devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente e cessazione anticipata dal servizio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze, nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Arma dei Carabinieri.

L'Istituto si impegna, **direttamente** con il proprio personale dipendente o attraverso personale dipendente di società collegate, controllate, partecipate o del gruppo, o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o da agenti non monomandatari (nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993), a:

- curare le richieste dei finanziamenti del personale dell'Arma dei Carabinieri e l'identificazione ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- curare l'istruttoria e le comunicazioni con il C.N.A. per il perfezionamento dei contratti di finanziamento;
- garantire il pieno rispetto di tutte le condizioni di cui al presente accordo.

In nessun caso saranno ammessi contratti di finanziamento erogati in nome e/o per conto di altri intermediari finanziari (anche convenzionati);

La sottoscrizione dei contratti dovrà essere effettuata da personale dipendente con poteri di firma dell'Istituto convenzionato e dallo stesso preventivamente individuato con specifica comunicazione al C.N.A.

Saranno accettati contratti stipulati per il tramite di agenti **monomandatari** la cui identificazione dovrà essere effettuata mediante trasmissione al C.N.A. del relativo atto di procura monomandataria in originale o copia conforme. A tal fine, l'Istituto convenzionato s'impegna, con l'inizio dell'attività in parola, a trasmettere al C.N.A. un elenco degli agenti (aggiornabile nel corso dell'anno di validità della presente convenzione) vincolati alla stessa da un rapporto di monomandato.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in nessun caso saranno accettati contratti stipulati a mezzo di mediatori creditizi.

L'Istituto si impegna, altresì, a non cedere i crediti, sia quelli relativi alle cessioni del quinto che alle delegazioni di pagamento, a terzi, a qualunque titolo, ivi inclusa la fattorizzazione. In caso di cessione del credito, salvo il rapporto contrattuale con il dipendente, questa non sarà efficace ed opponibile nei confronti dell'Amministrazione, la quale non sarà tenuta a versare le quote stipendiali al cessionario.

Art. 2

L'effettuazione delle trattenute di cui al precedente articolo verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo del predetto C.N.A., il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle ritenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del RDL 19

gennaio 1939, n. 295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del T.U. 180/1950, i recuperi di qualsiasi natura relativi a debiti nei confronti dell'Amministrazione, le trattenute relative agli assegni di mantenimento, ai pignoramenti presso terzi ed ogni altra trattenuta avente carattere prioritario ai sensi di analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 3

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale fermo restando i limiti previsti dall'art. 23 del DPR 180/50 .

Art. 4

I versamenti delle quote ritenute verranno operati mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente postale/bancario intestato all'Istituto delegatario avente le coordinate (IBAN IT 33 B 06270 13100 CC0000064096), entro il mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Ogni modifica delle coordinate bancarie ivi indicate dovrà essere giustificata e comprovata mediante opportuna documentazione da trasmettere al C.N.A..

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al

numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare l'Amministrazione provvederà a trattenere, su ogni delega attiva:

- "una tantum", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni contratto di nuova attivazione;
- € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

In caso di adeguamento degli importi sopra indicati, ovvero di modifica del meccanismo di determinazione del corrispettivo, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, l'Istituto si impegna a corrispondere le eventuali differenze anche se riferite a periodi pregressi.

L'Amministrazione si riserva di recedere dal rapporto senza preavviso, in caso di inadempimento degli obblighi dell'Istituto convenzionato.

Art. 6

L'Istituto si impegna ad applicare le condizioni di cui alla presente convenzione, **con particolare riferimento ai tassi previsti, nonché le procedure operative previste all'art. 1**, anche per le operazioni di cessione del quinto nei confronti del personale dell'Arma dei Carabinieri.

Per le operazioni di cessione del quinto non saranno dovuti gli oneri amministrativi di cui al precedente art. 5.

Art. 7

L'Istituto si impegna a praticare un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) massimo pari al 7,50% e comunque inferiore di almeno 9 punti percentuali rispetto al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a riportare sui contratti di finanziamento il dettaglio di **tutte** le componenti di costo del finanziamento e ad includere le stesse nel calcolo del T.A.E.G., come da vigente normativa.

Il T.A.E.G. dunque dovrà includere ogni spesa e costo dell'intera operazione finanziaria, ed in particolare:

- costi di assicurazione o garanzie (inclusi nelle ipotesi di età ed anzianità di servizio indicate) intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte e/o disoccupazione del consumatore ed ogni altro eventuale premio assicurativo – dovuti anche per le delegazioni di pagamento; nel caso in cui la società abbia stipulato a proprio carico delle polizze anche collettive per la copertura assicurativa dei contratti di finanziamento in parola, dovrà dichiararlo espressamente;
- spese di istruttoria e spese contrattuali (istruttoria, apertura della pratica di credito, notifica, registrazione, etc...);
- costi/provvigioni, commissioni finanziarie e commissioni accessorie dovuti agli agenti vincolati con la società da un rapporto di monomandato, consulenza personalizzata diretta al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento;

- eventuali spese di commissioni accessorie;
- oneri per diritti amministrativi;
- oneri fiscali;
- ogni altra somma contemplata dal contratto (spese generali, ecc.).

Sono fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria “Altri finanziamenti alle famiglie effettuati dagli intermediari non bancari”.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo è causa di risoluzione immediata della presente convenzione.

Art. 8

L'Istituto a pena di risoluzione della presente convenzione, si impegna ad inviare trimestralmente al C.N.A., entro il 15 dei mesi di aprile-luglio-ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti di questa Amministrazione, suddivisa tra Cessioni del quinto e deleghe, comprendente le sottoindicate voci:

- nominativo debitore;
- importo lordo e netto erogato;
- numero ratei;
- importo mensile ratei;
- TEG, TAEG e ISC;
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Art. 9

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente per contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti del C.N.A. che amministra contabilmente il dipendente, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

Non sarà possibile l'estinzione anticipata e il connesso rinnovo dell'operazione finanziaria prima che siano decorsi i due quinti della durata dell'operazione estinta.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva al mese di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione/cessione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 10

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 12, senza ripetizione di oneri anticipati, per servizio eventualmente non reso.

Art. 11

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 12, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente

l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, modifica IBAN ecc. – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 12

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e si intende valida fino al 31.12.2017 con esclusione di rinnovo tacito.

Art. 13

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 10 febbraio 2017

FOGLIO CONTENENTE LA FIRMA AUTOGRAFA

DEL SIG. Fabrizio Nannotti

FIRMA



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Direzione di Amministrazione
1^a Sezione

Io sottoscritto, Gen.B. Giampaolo Giannini attesto vera ed autentica la firma autografa che precede, apposta in mia presenza dal Sig. Fabrizio Nannotti, nato a Chiusi (SI) il 25 novembre 1961, identificato mediante carta d'identità n.AO 5529237 rilasciata da Comune di Sinalunga in data 24.12.2009 e valevole fino al 23.12.2019.

Roma, 10 febbraio 2017

IL DIRETTORE
(Gen.B. Giampaolo Giannini)

